



# COMUNE DI VILLASIMIUS

PROVINCIA DI CAGLIARI

**Allegato delib. C.C.012/2015**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE E PIANO DELLE AREE**

*(Legge Regionale 18 maggio 2006, n.5 – Capo II)*

*(Deliberazione G.R. n. 15/15 del 19/04/2007)*

*(approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 05/03/2009)*

*(modificato con deliberazione C.C. n. 10 del 04/03/2014)*

*(modificato con deliberazione C.C. n. 12 del 26/03/2015)*

### **SOMMARIO**

Art. 1	Ambito di applicazione
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Esercizio dell'attività
Art. 4	Autorizzazione con posteggio
Art. 5	Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati
Art. 6	Modalità di assegnazione dei posteggi liberi
Art. 7	Regole e limitazioni nell'uso dei posteggi
Art. 8	Pubblicità dei prezzi delle merci e dei prodotti
Art. 9	Divieti di vendita
Art. 10	Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
Art. 11	Svolgimento dell'attività in forma itinerante e divieti
Art. 12	Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione
Art. 13	Normativa igienico-sanitaria
Art. 14	Revoca dell'autorizzazione d'esercizio e decadenza della concessione di posteggio
Art. 15	Sanzioni
Art. 16	Piano delle aree
Art. 17	Disposizioni finali
Allegato A	Mercato del sabato
Allegato B	Artisti e artigiani per le vie del centro
Allegato C	Posteggi temporanei da assegnare in occasione di sagre e festività
Allegato D	Aree di commercio itinerante
Allegato E	Manifestazioni e esposizioni tematiche
Allegato F	Iniziative promozionali estemporanee
Allegato G	Planimetria generale e localizzazione delle aree
Allegato H	Planimetria mercato settimanale del sabato
Allegato I	Planimetria artisti e artigiani per le vie del centro / iniziative promozionali
Allegato L	Planimetria aree di commercio itinerante

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti del Capo II art. 15, commi 15 e 16 della Legge Regionale 18/05/2006, n. 5 riportante "Disciplina generale delle attività commerciali" e della Deliberazione G.R. n. 15/15 del 19/04/2007, art. 9, riportante criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche.
2. Il regolamento e il piano delle aree sono approvati dal Consiglio Comunale.

### **Art. 2 – Definizioni**

1. In conformità alla **legge regionale sopra richiamata** e per l'ambito di applicazione del presente regolamento sono riportate le seguenti definizioni:
  - a) Commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
  - b) Aree pubbliche: le strade, e canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
  - c) Posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
  - d) Mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione dei pubblici servizi;
  - e) Fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
  - f) Presenze in un mercato: il numero delle volte che l'operatore (c.d. spuntista) si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
  - g) Presenze effettive in una Fiera: il numero di volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
  - h) Posteggio libero: il posteggio all'interno di un mercato esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare, o che per loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante.

### **Art. 3 - Esercizio dell'attività**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto a DUAAP presentata da persone fisiche o, in caso di società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, da soci illimitatamente responsabili.
3. L'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della L.R. n. 5/2006 e s.m.i presentata ad un Comune della Regione Sardegna sede di posteggio, abilita i titolari anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. La DUAAP per l'attività in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale e alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago e nei posteggi liberi dei mercati.
5. La DUAAP può essere presentata con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2 della L.R. n. 5/2006. L'autorizzazione con posteggio può essere limitata a determinate tipologie merceologiche.
6. E' vietato esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche senza l'accompagnamento dell'originale della DUAAP da esibire agli organi di vigilanza e controllo.

### **Art. 4 - Autorizzazione con posteggio**

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è soggetta alla presentazione di una DUAAP, a cui è propedeutico il rilascio della concessione del posteggio.
2. Per ottenere la concessione della corrispondente area di posteggio ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità e i tempi indicati nell'apposito bando di gara.
3. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune con le modalità indicate nell'avviso pubblico.
4. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro 10 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
  - a) maggiore numero di presenze cumulate dall'operatore nel mercato dov'è ubicato il posteggio oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;
  - b) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
  - c) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, per un massimo di n. 2 concessioni in base a quanto disposto dalla Conferenza Unificata del 05/07/2012;
  - d) in ulteriore criterio di priorità decrescente:
    - anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
    - presenza nel nucleo familiare di disabile.
7. Ai fini del computo per l'anzianità di frequenza del mercato, non è consentito sommare le presenze maturate con riferimento a più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo operatore.
8. I criteri elencati al comma 5, ad eccezione del punto c) si applicano anche per l'assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli.
9. La graduatoria di cui al comma 2 resta in vigore per la durata di un anno dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Villasimius e sarà utilizzata per l'assegnazione di posteggi che nel corso di tale periodo si renderanno liberi per rinuncia, revoca o decadenza.

#### **Articolo 5 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati**

1. I posteggi che, per qualsiasi ragione, risultino vacanti all'orario di inizio delle vendite vengono assegnati dagli agenti della Polizia locale per quella sola giornata di mercato ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici presenti nel mercato (cd. "spuntisti").
2. Per partecipare alla spunta gli operatori devono presentarsi muniti di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 15, comma 2 e 3, della L.R. 5/2006, e in regola con i precedenti pagamenti del suolo pubblico comprovati con l'esibizione dell'attestazione di versamento, contenente la causale con l'indicazione della data di occupazione e l'assegnazione sarà effettuata, per ciascun settore merceologico, a chi ha il più alto numero di presenze, riferita all'autorizzazione utilizzata sul mercato di cui trattasi.
3. I titolari di posteggi che si presentano al mercato dopo l'orario indicato al primo comma del presente articolo, possono partecipare alle operazioni di spunta dopo gli operatori spuntisti.
4. Lo spuntista che a seguito di assegnazione del posteggio non attivi la vendita o abbandoni il mercato prima delle ore 12.00 non ha diritto alla validazione della presenza.
5. Al fine della predisposizione delle graduatorie per l'assegnazione dei posteggi giornalieri o definitivi resisi vacanti, l'Ufficio di Polizia locale mantiene apposito registro nel quale vengono annotate le presenze degli spuntisti. Sul registro sono riportati, per ciascun operatore, nome e cognome, domicilio, numero di codice fiscale, partita IVA del titolare dell'autorizzazione, estremi e tipologia dell'autorizzazione, settore merceologico autorizzato, numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente.
6. Lo spuntista che non si presenta al mercato per 52 settimane consecutive viene cancellato dalla graduatoria.
7. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui il medesimo soggetto sia titolare.
8. E' confermata la graduatoria degli spuntisti conservata agli atti dell'Ufficio di Polizia locale.

### **Art. 6 - Modalità di assegnazione dei posteggi liberi**

1. L'assegnazione dei posteggi liberi di cui all'art. 2, lettera h) ha validità giornaliera ed è effettuata esclusivamente a favore di operatori in forma itinerante.
2. Il 30% dei posteggi liberi sono assegnati agli imprenditori agricoli; in assenza di imprenditori o in mancanza della copertura dei posteggi a loro riservati, l'assegnazione di tali posteggi viene effettuata alle altre categorie di operatori.
3. La stessa procedura prevista dai commi precedenti si applica ai posteggi non assegnati a seguito di bando.

### **Art. 7 - Regole e limitazioni nell'uso dei posteggi**

1. Nel mercato e nei posteggi è consentita la collocazione dei veicoli dei venditori, nei soli spazi previsti e posizionati longitudinalmente rispetto alla strada o al perimetro della piazza.
2. In caso di particolari e avverse condizioni meteorologiche è consentito derogare a quanto disposto nel precedente comma, previa autorizzazione del personale di Polizia locale.
3. Durante lo svolgimento del mercato è vietato disturbare con grida o schiamazzi e importunare il pubblico con insistenti offerte di merci o di servizi mediante l'uso di apparecchi di amplificazione.
4. I venditori devono occupare lo spazio loro assegnato per il solo esercizio dell'attività commerciale; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
5. E' vietata a qualsiasi titolo la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione, integrale, parziale o temporanea.
6. I venditori debbono mantenere puliti e ordinati i propri banchi e le relative attrezzature. I rifiuti devono essere raccolti in recipienti da tenersi sotto il banco.
7. I venditori devono aver cura di non danneggiare, deteriorare, lordare o imbrattare gli impianti dei mercati. E' vietato danneggiare o manomettere in qualsiasi modo il suolo. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le aiuole pubbliche o ingombrare lo spazio adiacente alle stesse. I contravventori saranno passibili di sanzione amministrativa e saranno tenuti a risarcire previa diffida i danni derivanti dagli atti compiuti.
8. Salvo i casi di avverse condizioni meteorologiche, gli operatori titolari dovranno obbligatoriamente esercitare l'attività nel mercato fino alle ore 12.00. L'abbandono del mercato prima di tale termine sarà considerato e registrato come assenza non giustificata.

### **Art. 8 - Pubblicità dei prezzi delle merci e dei prodotti**

1. I cartellini indicanti i prezzi delle merci e dei prodotti esposti in vendita, per i quali sussista l'obbligo di legge della pubblicità del prezzo, devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico, fissati in modo stabile ai contenitori e con preciso riferimento alle specifiche qualità e quantità in vendita.

### **Art. 9 - Divieti di vendita**

1. Sui mercati e in forma itinerante è fatto divieto di porre in vendita derrate alimentari o bevande non atte al consumo o, comunque, non conformi alle disposizioni delle leggi sanitarie. A tali effetti si ritengono destinate alla vendita tutte le merci che si trovano presso il posto di vendita, anche se non esposte al pubblico.
2. E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, 1° comma, del regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'art. 7 della legge 11 maggio 1981, n. 213.
3. Sono vietate l'esposizione e la vendita di armi, esplosivi e oggetti preziosi.
4. Le merci di cui è vietata la vendita saranno sequestrate dai competenti organi di vigilanza e controllo. Non possono comunque essere vendute o esposte per la vendita merci non contemplate dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dal Comune.

### **Art. 10 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante**

1. Per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), della L.R. n. 5/2006, è necessario presentare una DUAAP.
2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune in cui viene presentata la DUAAP; se società deve avervi la sede legale.

3. L'esercizio del commercio itinerante viene svolto nei seguenti periodi annuali e nei seguenti orari:

- divieto in tutto il territorio nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre;
- periodo invernale dal 1 ottobre al 31 maggio: dalle 08.00 alle 19.00.

#### **Art. 11 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante e divieti**

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo da differenziarsi dal commercio con posteggi e nelle aree non interdette dal Comune. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di 4 (quattro) ore di cui la prima gratuita, con obbligo di comunicazione in carta libera dell'utilizzo delle aree, da presentarsi a mano o via Pec presso l'ufficio protocollo del Comune di Villasimius e con obbligo di spostamento di almeno 250 metri. Il versamento del canone deve essere indirizzato all'Ufficio Tributi del Comune di Villasimius con causale di utilizzo per le aree itineranti. Le comunicazioni di corretto utilizzo dell'area terranno conto della data di arrivo delle comunicazioni stesse.

2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al suo trasporto.

3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.

4. L'esercizio del commercio in aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle seguenti strade:

a) nei giorni del mercato del sabato: Via Donatello, Via Bernini, Via Masaccio, Via Perugino, Via Leonardo Da Vinci, Piazza Lorenzo il Magnifico, Via Raffaello, Via Michelangelo, Via Umberto (dall'intersezione di Via Quinto Pitzalis all'incrocio di Via Cagliari), Via Viviani, Via Quinto Pitzalis, Via Brunelleschi, Via Regina Elena (dall'intersezione di Via Diana all'incrocio di Via Quinto Pitzalis) e Via Bellini (dall'intersezione di Via Regine Elena all'intersezione di Via Boccaccio).

5. Dal 01/06 al 30/09 in tutte le vie, spazi e aree pubbliche ricadenti in tutto il territorio comunale è vietato il commercio itinerante. In detto periodo l'esercizio del commercio itinerante è consentito soltanto nelle aree appositamente individuate nell'allegato D) del piano delle aree.

6. Presso l'Ufficio Attività economiche e presso l'ufficio Polizia locale è a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

#### **Art. 12 - Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione**

1. Il trasferimento per atto tra vivi è consentito tra parenti e affini entro il quarto grado.

2. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali, deve darne comunicazione entro tre mesi dall'avvenuto subingresso, avendo comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e della concessione di posteggio connessa.

3. La cessione o gestione dell'attività a terzi in difformità a quanto stabilito dal presente articolo determina la decadenza dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.

#### **Art. 13 - Normativa igienico-sanitaria**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.

2. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. E' vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o nei posteggi contigui, dei mercati o delle fiere, in cui sono esposti e commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.

#### **Art. 14 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio e decadenza della concessione di posteggio**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta da presentare prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese;
- b) decadenza dalla concessione del posteggio per suo mancato utilizzo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a 90 giorni, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio da giustificare con certificati medici da presentare tempestivamente al Comune entro cinque giorni dalla prima assenza dal mercato.;
- c) il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2, della L.R. 5/2006;

2. Il responsabile del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando il termine previsto per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, si provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca è comunicato all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica o tramite posta elettronica certificata.

#### **Art. 15 - Sanzioni**

1. Si applicano le sanzioni stabilite dalla L.R. 18/05/2006, n. 5 e s.m.i. e dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 7-bis, per le fattispecie di seguito elencate:

2. Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa o nelle zone o aree in cui sia vietato o senza permesso è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria e alla confisca delle attrezzature e della merce (art. 18, comma 1, L.R. n. 5/2006);

3. Chiunque violi le norme sulla pubblicità dei prezzi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria (art.18, comma 4, L.R. n. 5/2006);

4. Chiunque trasgredisce alle norme del presente regolamento, salvo le maggiori pene stabilite da leggi o regolamenti speciali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 7 bis D.Lgs 267/2000).

5. Copia del verbale di contestazione dovrà essere trasmesso a cura dell'Ufficio di Polizia locale entro giorni 5 dall'accertamento della violazione e all'Ufficio Attività economiche per l'adozione dei provvedimenti di competenza; in caso la contestazione sia riferita a occupazioni del suolo pubblico irregolari il verbale di accertamento dovrà essere trasmesso all'ufficio tributi per gli adempimenti di propria competenza.

6. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81 e il ricorso viene individuata nel Sindaco.

7. L'ordinanza ingiunzione o di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di novanta giorni del ricevimento del rapporto o del ricorso.

8. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

#### **Art. 16 - Piano delle aree**

1. Le aree destinate al commercio su aree pubbliche vengono individuate e dettagliate negli allegati al presente regolamento.

#### **Art. 17 - Disposizioni finali**

1. Il canone per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposto con le modalità indicate nel regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, deve farsi riferimento alle leggi statali e regionali in materia.

**– MERCATO DEL SABATO**

Si è mantenuto il luogo e il giorno di svolgimento del mercato settimanale, portando in aumento di un posteggio l'organico del mercato.

**Denominazione:** Mercato settimanale del sabato

**Carattere:** Annuale

**Ubicazione:** Via Donatello – Via Bernini

**Superficie totale area:** mq. 2.152

**Posteggi:** n. 44, così ripartiti:

- n. 10 posteggi al settore alimentare
- n. 26 posteggi al settore non alimentare
- n. 2 posteggi riservati agli artigiani
- n. 5 posteggi riservati ai produttori agricoli
- n. 1 libero

**Giorno di vendita: Sabato**

Orario di accesso: 07,00 – 08,00

Orario di vendita: 08,00 – 13,00

Orario di sgombero: 13,00 – 14,00

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria (allegato H) nella quale sono indicati:

- l'ubicazione;
- la superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione e le dimensioni del singolo posteggio;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
- la destinazione dei singoli posteggi con le eventuali specializzazioni merceologiche.

Gli orari di vendita possono essere rideterminati con provvedimento del Sindaco.

Per l'esercizio dell'attività nel mercato del sabato si applicano in particolare gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 e 14 del presente regolamento.

**ARTISTI E ARTIGIANI PER LE VIE DEL CENTRO**

Nel piano per le attività su aree pubbliche sono individuate nel centro urbano, per il periodo di vigenza della Zona a traffico limitato, specifiche aree a vantaggio esclusivo di operatori esercenti arti, professioni e mestieri per la cessione dei loro prodotti, nonché per venditori di torrone, dolci e frutta secca.

**Denominazione: ARTISTI E ARTIGIANI PER LE VIE DEL CENTRO**

**Carattere:** stagionale dal 01/06 al 30/09

**Ubicazione:** Via Umberto e Via Del Mare in vigenza della ZTL

**Delimitazione:** Via Umberto fino all'intersezione di via Quinto Pitzalis e Via Del Mare fino all'intersezione di Via Pellico

**Superficie totale area:**

**Dimensioni posteggi:** mq. 4 x 2 e mq. 7 x 2

**Posteggi:** n. 66, così ripartiti:

- n. 2 posteggi di vendita torrone, dolci e frutta secca
- n. 14 posteggi per artigiani
- n. 14 posteggi per promozioni
- n. 8 posteggi per artisti
- n. 28 posteggi per hobbisti

**Giorno di vendita: tutti**

orario di accesso: 19:30 — 20:00

orario di vendita: 20:00 — 00:30

orario di sgombero: 00,30 — 01,00

L'Amministrazione comunale promuove momenti di animazione a sostegno del turismo. L'iniziativa consiste nella attività di vendita da parte di artigiani, artisti, operatori non professionali (cd. "hobbisti"), produttori agricoli e venditori di torroni dolci e frutta secca svolta nell'ambito del centro urbano durante l'istituzione della zona a traffico limitato, nei settori merceologici di seguito specificati:

- a) artigianato della ceramica, intagli su legno, cestineria, tappeti, tessuti (esclusi abbigliamento e vestiario), rame e ferro battuto, ricami, coltellineria artistica;
- b) produzioni artistiche pittoriche, ritrattistiche, caricaturistiche, scultoree;
- c) hobbismo, limitatamente a piccola oggettistica di modico valore;
- d) vendita di torroni, dolci e frutta secca.

**Requisiti per l'accesso**

- a) Artigiani: iscrizione all'albo degli artigiani, requisiti di cui all'art. 2 della L.R. 5/2006;
- b) Artisti e Hobbisti: non essere stati sottoposti a una misura di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità", ovvero non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza;
- c) Venditori di torroni, dolci e frutta secca: iscrizione al Registro delle imprese, requisiti di cui all'art. 2 della L. R. 5/2006.

**Presentazione delle domande**

I soggetti interessati a partecipare alla manifestazione devono presentare domanda sull'apposito modello d'istanza e nelle forme di legge, esclusivamente nel periodo indicato nell'apposito avviso pubblicato ogni anno. La domanda dovrà contenere:

- dati anagrafici;
- codice fiscale;
- indicazione dei beni da esporre, vendere o scambiare;
- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti d'accesso elencati al punto precedente;
- per gli artisti e hobbisti: la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, attestante di essere venditore non professionale con l'indicazione della

provenienza dei beni oggetto dell'esposizione o vendita e la propria attività professionale principale.

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità, e per gli stranieri copia del permesso di soggiorno.

Le domande possono essere consegnate a mano, trasmesse tramite Pec o raccomandata a/r.

Le domande consegnate, trasmesse o inviate fuori del periodo sopra specificato non saranno prese in considerazione. Nel caso di invio tramite raccomandata a/r, le domande saranno prese in considerazione se, spedite entro i termini specificati, pervengono al Comune nei primi 10 giorni, comprensivi dei giorni non lavorativi e festivi successivi, al termine di scadenza specificati nell'avviso.

### **Assegnazione dei posteggi**

I posteggi vengono assegnati ai soggetti in possesso dei requisiti prescritti sulla base della graduatoria, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) prioritariamente dell'anzianità di esercizio nella manifestazione di riferimento, prendendo in considerazione gli ultimi 3 anni;
- b) a parità di condizioni, la data di presentazione delle domande, facendo fede la data di spedizione della Pec, della raccomandata a/r o di consegna a mano;
- c) in caso di ulteriore parità di condizioni, la posizione in graduatoria sarà determinata da sorteggio.

La graduatoria così determinata è valida anche per l'assegnazione di posti divenuti vacanti a seguito di provvedimento di decadenza o revoca o in caso di rinuncia da parte dell'operatore assegnatario.

Gli eventuali posti rimasti liberi potranno essere assegnati o concessi ai soggetti di cui all'allegato F.

### **Obblighi e condizioni**

1. Lo spazio sul quale realizzare la propria esposizione è assegnato per l'intera stagione e non può essere in alcun caso scelto, prenotato, riservato o ampliato rispetto alla concessione COSAP.

2. La presenza degli espositori dovrà essere continuativa e garantita dal 1 giugno al 30 settembre. L'assenza ingiustificata per più di tre giorni consecutivi determina la revoca della concessione e la nuova assegnazione ad altro espositore secondo l'ordine della graduatoria.

3. Ogni espositore deve tenere un comportamento corretto e consono al contesto nel rispetto degli altri partecipanti, riordinando e ripulendo lo spazio concesso al termine di ogni giornata di manifestazione.

4. Presso lo spazio di esposizione agli espositori non sono consentiti i seguenti comportamenti:

- sostare e svolgere la propria attività a torso nudo, in costume da mare o con abbigliamento non consono al contesto;
- preparare pasti o piccole refezioni;
- consumare cibi e bevande in quantità superiori a piccole refezioni;
- tenere in vista dei visitatori cibi, bevande e alcolici se non rigorosamente inerenti la propria attività espositiva.

5. I prodotti debbono essere esposti ordinatamente su banchi di esposizione aventi un'altezza minima dal suolo di metri 1,00 (uno). Al fine di un migliore inserimento nel contesto urbano la copertura del banco deve essere realizzata con tessuto, tela o materiale simile in colore écru. I banchi di esposizione devono essere facilmente asportabili, con illuminazione a carico dell'espositore.

6. Non sono ammessi generatori autonomi di energia elettrica diversi da accumulatori o batterie.

7. L'Amministrazione comunale si riserva a proprio insindacabile giudizio di non accettare l'esposizione di oggetti o beni ritenuti non idonei o conformi allo spirito della manifestazione e di chiederne la contestuale rimozione dal banco di esposizione.

8. L'Amministrazione comunale non risponde per eventuali danneggiamenti o furti subiti dagli espositori e declina ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'attività di altri espositori o dai visitatori.

9. L'eventuale riproduzione di suoni o musiche di fondo non deve diffondersi oltre l'immediata prossimità dello spazio di esposizione.

10. Allo scopo di garantire la migliore funzionalità del mercato le operazioni di scarico della merce e l'allestimento del punto vendita dovranno iniziare solo dopo le ore 19.30 e comunque non prima della chiusura al traffico veicolare. I veicoli degli espositori dovranno essere rimossi subito dopo lo scarico delle attrezzature, dei prodotti e delle merci. Non è ammesso lo stazionamento dei veicoli nelle aree concesse. Le operazioni di sgombero dovranno avvenire entro le ore 01.00 in concomitanza con la riapertura della circolazione veicolare.

11. Gli artisti, gli artigiani e gli hobbisti devono esporre e vendere opere di propria esclusiva produzione.

12. I prodotti posti in vendita devono provenire esclusivamente da attività manuali, o da lavoro artistico o artigianale o da aziende agricole di cui all'art. 4 comma 2 lettere d), f) e h) del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, a eccezione della vendita di torrone, dolci e frutta secca.

13. A conclusione della stagione, la concessione temporanea e stagionale ha termine e non costituisce titolo per le stagioni successive.

14. Nel periodo di vigenza della Zona a traffico limitato è ammesso l'accesso ai cd. "Artisti di strada" alle seguenti condizioni:

- informare preventivamente la Polizia locale a mezzo dell'apposito modulo;
- non creare impedimento alla circolazione pedonale e veicolare, agli accessi degli esercizi commerciali e pubblici e alle abitazioni private;
- non turbare la quiete pubblica con emissioni sonore eccessive in relazione alle caratteristiche dello spazio;
- non richiedere pagamento di biglietto né corrispettivo; è consentita esclusivamente l'accettazione di liberalità lasciate dal pubblico;
- l'occupazione dello spazio sottratto all'uso pubblico non può avere durata maggiore di due ore.

### **Violazioni, cause di esclusione e revoca della concessione**

1. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di reati contro la proprietà e l'ordine pubblico, nonché le sanzioni pecuniarie stabilite dalla legge dello Stato e della Regione Autonoma della Sardegna, costituiscono violazioni del presente regolamento, cause di esclusione e revoca della concessione:

- a) sostare e svolgere la propria attività a torso nudo, in costume da mare o con abbigliamento non consono al contesto;
- b) preparare pasti o piccole refezioni;
- c) consumare cibi e bevande in quantità superiori a piccole refezioni;
- d) tenere in vista dei visitatori cibi, bevande e alcolici se non rigorosamente inerenti la propria attività espositiva;
- e) installare generatori autonomi di energia elettrica diversi da accumulatori o batterie;
- f) assenza ingiustificata per più di tre giorni consecutivi;
- g) offesa al decoro del contesto sociale e urbano;
- h) vendita di prodotti contraffatti;
- i) vendita di prodotti di provenienza illecita;
- j) grave turbamento della serenità e dell'ordine tra gli espositori e tra i visitatori o residenti.

2. Le violazioni elencate al comma precedente possono essere accertate e contestate dalla Polizia locale, dai corpi di polizia, pubblica sicurezza e agenti accertatori dello Stato.

3. Le violazioni elencate al comma 1 del presente articolo, lett. a)-f) costituiscono cause di esclusione per i tre giorni successivi alla data della contestazione. La concessione è revocata per l'intera stagione alla terza tra le violazioni ricomprese alle lett. a)-f) del comma 1.

4. La concessione è immediatamente revocata per l'intera stagione a seguito di una tra le violazioni ricomprese alle lett. g)-j) del comma 1. L'accertamento di una di tali violazioni comporta l'ulteriore segnalazione dell'espositore all'autorità giudiziaria. Il Comune di Villasimius potrà procedere con pretesa risarcitoria per danno d'immagine.

5. In caso di revoca della concessione per uno dei motivi specificati ai commi precedenti, nella stagione successiva all'espositore non sarà attribuito il punteggio per anzianità di esercizio nella manifestazione.

6. In caso di revoca della concessione l'importo corrisposto per l'occupazione del suolo non sarà rimborsato.

**POSTEGGI TEMPORANEI DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI SAGRE E FESTIVITA'**

Individuazione e localizzazione posteggi temporanei da assegnare in occasione di sagre e feste paesane.

**Carattere:** Temporanea

**Ubicazione:** Via degli Oleandri (Zona Parco Bussi), Località Simius, Zona Stadio, Centro urbano (Via Umberto Piazza di Via Del Mare, Via del Mare, Via del Parco, Via Vittorio Emanuele Piazza Gramsci Piazza Giovanni XXIII, Loc. Santa Maria)

**Posteggi:** n. 15

N. 15 posteggi da assegnare temporaneamente in occasioni di sagre e festività per la vendita di dolci, torrone e frutta secca, prodotti alimentari e non alimentari, prodotti agricoli, artisti, artigiani, hobbisti, con possibilità di concentrazione delle strutture in uno solo dei siti, a seconda del luogo ove si svolgono le sagre e festività.

La domanda di assegnazione deve essere presentata sull'apposito modello predisposto dagli uffici comunali almeno 10 giorni prima della festa o della sagra.

I posteggi sono assegnati a operatori in possesso di autorizzazione di cui all'art. 15, comma 1 della L.R. n. 5/2006, se commercianti.

L'assegnazione sarà effettuata secondo il risultato della graduatoria formata in base al numero delle presenze maturate dagli operatori negli ultimi 3 anni, combinato con la data di presentazione della domanda.

In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio in presenza degli interessati.

**Violazioni, cause di esclusione e revoca della concessione**

1. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di reati contro la proprietà e l'ordine pubblico, nonché le sanzioni pecuniarie stabilite dalla legge dello Stato e della Regione Autonoma della Sardegna, costituiscono violazioni del presente regolamento, cause di esclusione e revoca della concessione:

- a) sostare e svolgere la propria attività a torso nudo, in costume da mare o con abbigliamento non consono al contesto;
- b) preparare pasti o piccole refezioni;
- c) consumare cibi e bevande in quantità superiori a piccole refezioni;
- d) tenere in vista dei visitatori cibi, bevande e alcolici se non rigorosamente inerenti la propria attività espositiva;
- e) installare generatori autonomi di energia elettrica diversi da accumulatori o batterie;
- f) assenza ingiustificata per più di tre giorni consecutivi;
- g) offesa al decoro del contesto sociale e urbano;
- h) vendita di prodotti contraffatti;
- i) vendita di prodotti di provenienza illecita;
- j) grave turbamento della serenità e dell'ordine tra gli espositori e tra i visitatori.

2. Le violazioni elencate al comma precedente possono essere accertate e contestate dalla Polizia locale, dai corpi di polizia, pubblica sicurezza e agenti accertatori dello Stato.

3. Le violazioni elencate al comma 1 del presente articolo, lett. a)-f) costituiscono cause di esclusione per i tre giorni successivi alla data della contestazione. La concessione è revocata per l'intera stagione alla terza tra le violazioni ricomprese alle lett. a)-f) del comma 1.

4. La concessione è immediatamente revocata per l'intera stagione a seguito di una tra le violazioni ricomprese alle lett. g)-j) del comma 1. L'accertamento di una di tali violazioni comporta l'ulteriore segnalazione dell'espositore all'autorità giudiziaria. Il Comune di Villasimius potrà procedere con pretesa risarcitoria per danno d'immagine.

5. In caso di revoca della concessione per uno dei motivi specificati ai commi precedenti, nella stagione successiva all'espositore non sarà attribuito il punteggio per anzianità di esercizio nella manifestazione.

6. In caso di revoca della concessione l'importo corrisposto per l'occupazione del suolo non sarà rimborsato.

**AREE COMMERCIO ITINERANTE**

Per il periodo estivo dal 1 giugno al 30 settembre, in cui vige il divieto del commercio itinerante, vengono individuate per detta tipologia le seguenti aree:

**Carattere:** Commercio itinerante

<b>Ubicazione</b>	<b>N° posteggi</b>
Area Via Degli Asparagi 4 ore mattutine	20
Parcheggio Is Argiolas 4 ore pomeridiane	20
Parcheggio Viale degli Oleandri 4 ore mattutine (solo pescatori e pescivendoli)	6
Piazzola Cava Usai 4 ore mattutine (solo venditori di panini e bibite)	3
Parcheggio Is Argiolas 4 ore mattutine (solo venditori di panini e bibite)	5
Fortezza Vecchia 4 ore pomeridiane (solo venditori di panini e bibite)	3

**Giorno di vendita: tutti i giorni**

**Orario:**

Per l'esercizio del commercio sulle aree del presente allegato si applicano gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente regolamento.

La prima ora di utilizzo delle aree è gratuita.

Dalla seconda alla quarta è a pagamento.

Criteri: ordine di arrivo delle domande.

**Violazioni, cause di esclusione e revoca della concessione**

1. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di reati contro la proprietà e l'ordine pubblico, nonché le sanzioni pecuniarie stabilite dalla leggi dello Stato e della Regione Autonoma della Sardegna, costituiscono violazioni del presente regolamento, cause di esclusione e revoca della concessione:

- a) sostare e svolgere la propria attività a torso nudo, in costume da mare o con abbigliamento non consono al contesto;
- b) preparare pasti o piccole refezioni;
- c) consumare cibi e bevande in quantità superiori a piccole refezioni;
- d) tenere in vista dei visitatori cibi, bevande e alcolici se non rigorosamente inerenti la propria attività espositiva;
- e) installare generatori autonomi di energia elettrica diversi da accumulatori o batterie;
- f) assenza ingiustificata per più di tre giorni consecutivi;
- g) offesa al decoro del contesto sociale e urbano;
- h) vendita di prodotti contraffatti;
- i) vendita di prodotti di provenienza illecita;
- j) grave turbamento della serenità e dell'ordine tra gli espositori e tra i visitatori.

2. Le violazioni elencate al comma precedente possono essere accertate e contestate dalla Polizia locale, dai corpi di polizia, pubblica sicurezza e agenti accertatori dello Stato.

3. Le violazioni elencate al comma 1 del presente articolo, lett. a)-f) costituiscono cause di esclusione per i tre giorni successivi alla data della contestazione. La concessione è revocata per l'intera stagione alla terza tra le violazioni ricomprese alle lett. a)-f) del comma 1.

4. La concessione è immediatamente revocata per l'intera stagione a seguito di una tra le violazioni ricomprese alle lett. g)-j) del comma 1. L'accertamento di una di tali violazioni comporta l'ulteriore segnalazione dell'espositore all'autorità giudiziaria. Il Comune di Villasimius potrà procedere con pretesa risarcitoria per danno d'immagine.

5. In caso di revoca della concessione per uno dei motivi specificati ai commi precedenti, nella stagione successiva all'espositore non sarà attribuito il punteggio per anzianità di esercizio nella manifestazione.

6. In caso di revoca della concessione l'importo corrisposto per l'occupazione del suolo non sarà rimborsato.

**MANIFESTAZIONI E ESPOSIZIONI TEMATICHE**

**Carattere:** Temporanea

**Ubicazione:**

- Piazza Via Del Mare
- Via Del Parco
- Piazza Gramsci
- Via Vittorio Emanuele
- Piazza Giovanni XXIII
- Località Simius
- Via del mare
- Zona parco Bussi
- Via Umberto I
- Zona stadio
- Zona Santa Maria

Le aree elencate al presente allegato sono individuate con lo scopo di accrescerne la fruibilità, valorizzandole attraverso momenti di animazione e al fine di prevenire situazioni di decadimento qualitativo, prevedendo inoltre l'assegnazione ad associazioni o enti senza scopo di lucro, a soggetti promotori di attività culturali, turistiche e commerciali, al fine di consentire iniziative quali, a mero titolo esemplificativo:

- mostre-scambio di collezionismo, artigianato, antiquariato, hobbistica, arte, cultura e creazioni del proprio ingegno;
- mercatini tematici (es. produzioni biologiche);
- prodotti tipici regionali.

Contestualmente all'attività di esposizione, vendita e scambio nei mercatini tematici possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative legate all'origine dei beni esposti e ai relativi cicli di lavorazione e produzione.

Potranno essere realizzate attività di divulgazione e valorizzazione di aspetti tradizionali e artigianali tipici del territorio locale.

Le attività possono avere esclusivamente carattere temporaneo e prolungarsi per un tempo massimo di 15 giorni continuativi.

L'area sarà assegnata compatibilmente con le attività organizzate dall'Amministrazione comunale.

I soggetti promotori interessati a proporre all'Amministrazione comunale una delle iniziative di cui sopra dovranno presentare, almeno quindici giorni prima dell'evento, la richiesta contenente la descrizione dell'iniziativa, delle attività collaterali alla manifestazione, degli orari, del numero presunto dei partecipanti, gli adempimenti alla tutela dell'incolumità pubblica e quanto altro ritenuto necessario per caratterizzare la manifestazione e dovrà essere allegata la sotto elencata documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e statuto dell'associazione o ente;
- b) relazione descrittiva della manifestazione;
- c) elenco partecipanti alla manifestazione con l'indicazione della tipologia dei prodotti che ciascun partecipante espone, scambia o vende.

Il soggetto promotore è ritenuto unico responsabile per tutta la durata della manifestazione per quanto riguarda l'utilizzo dell'area concessa:

- a) obbligo del rispetto di tutte le zone verdi, alberi, fioriere e degli eventuali arredi urbani;
- b) divieto di utilizzo di generatori autonomi di energia
- c) divieto di utilizzo di apparecchi per l'amplificazione e la diffusione dei suoni;
- d) divieto di abbandonare rifiuti di qualunque genere nell'area concessa.

Eventuali altre prescrizioni particolari, connesse alla natura della manifestazione, potranno essere disposte dall'Amministrazione comunale e riportate nella concessione.

**Violazioni, cause di esclusione e revoca della concessione**

1. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di reati contro la proprietà e l'ordine pubblico, nonché le sanzioni pecuniarie stabilite dalla leggi dello Stato e della Regione Autonoma della

Sardegna, costituiscono violazioni del presente regolamento, cause di esclusione e revoca della concessione:

- a) sostare e svolgere la propria attività a torso nudo, in costume da mare o con abbigliamento non consono al contesto;
- b) preparare pasti o piccole refezioni;
- c) consumare cibi e bevande in quantità superiori a piccole refezioni;
- d) tenere in vista dei visitatori cibi, bevande e alcolici se non rigorosamente inerenti la propria attività espositiva;
- e) installare generatori autonomi di energia elettrica diversi da accumulatori o batterie;
- f) assenza ingiustificata per più di tre giorni consecutivi;
- g) offesa al decoro del contesto sociale e urbano;
- h) vendita di prodotti contraffatti;
- i) vendita di prodotti di provenienza illecita;
- j) grave turbamento della serenità e dell'ordine tra gli espositori e tra i visitatori.

7. Le violazioni elencate al comma precedente possono essere accertate e contestate dalla Polizia locale, dai corpi di polizia, pubblica sicurezza e agenti accertatori dello Stato.

8. Le violazioni elencate al comma 1 del presente articolo, lett. a)-f) costituiscono cause di esclusione per i tre giorni successivi alla data della contestazione. La concessione è revocata per l'intera stagione alla terza tra le violazioni ricomprese alle lett. a)-f) del comma 1.

9. La concessione è immediatamente revocata per l'intera stagione a seguito di una tra le violazioni ricomprese alle lett. g)-j) del comma 1. L'accertamento di una di tali violazioni comporta l'ulteriore segnalazione dell'espositore all'autorità giudiziaria. Il Comune di Villasimius potrà procedere con pretesa risarcitoria per danno d'immagine.

10. In caso di revoca della concessione per uno dei motivi specificati ai commi precedenti, nella stagione successiva all'espositore non sarà attribuito il punteggio per anzianità di esercizio nella manifestazione.

11. In caso di revoca della concessione l'importo corrisposto per l'occupazione del suolo non sarà rimborsato.

**INIZIATIVE PROMOZIONALI ESTEMPORANEE****Carattere:** Temporanea**Ubicazione:** Via Del Mare, Via Umberto, Via Vittorio Emanuele, Via Roma

Le aree elencate al presente allegato saranno assegnate temporaneamente per la specifica promozione delle seguenti attività:

- promozione di attività ricettive;
- promozione di attività commerciali;
- promozione di attività artigianali;
- promozione di attività di ristorazione o somministrazione;
- promozione di attività di servizio in genere.

Le aree elencate al presente allegato saranno assegnate compatibilmente con le attività organizzate dall'Amministrazione comunale.

Le iniziative promozionali correlate a un'attività che viene esercitata in un'unità locale devono essere esclusivamente contigue al luogo in cui è esercitata l'attività da promuovere, intendendo per "contigue" la loro immediata adiacenza all'ingresso dell'unità locale pertinente.

Le iniziative promozionali non correlate a un'attività esercitante in un'unità locale saranno posizionate nei soli spazi indicati ai richiedenti dall'Amministrazione comunale.

I soggetti promotori interessati a proporre all'Amministrazione comunale una delle iniziative di promozione dovranno presentare, almeno quindici giorni prima dell'evento, apposita richiesta contenente la descrizione dell'iniziativa, delle attività collaterali alla manifestazione, degli orari, del numero presunto dei partecipanti e gli adempimenti alla tutela dell'incolumità pubblica e quanto altro ritenuto necessario a caratterizzare la promozione.

Dovrà essere allegata la sotto elencata documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e statuto dell'associazione o ente;
- b) relazione descrittiva della promozione;
- c) elenco partecipanti alla promozione con l'indicazione della tipologia dei prodotti che ciascun partecipante espone, scambia o vende.

Il soggetto promotore è ritenuto unico responsabile per tutta la durata della manifestazione per quanto riguarda l'utilizzo dell'area concessa:

- a) obbligo del rispetto delle zone verdi, alberi, fioriere e arredi urbani;
- b) divieto di utilizzo di generatori autonomi di energia;
- c) divieto di utilizzo di apparecchi per l'amplificazione e la diffusione dei suoni;
- d) divieto di abbandonare rifiuti di qualunque genere nell'area concessa.

Eventuali altre prescrizioni particolari, connesse alla natura della manifestazione, potranno essere impartite nella concessione.

Lo spazio è soggetto allo stesso importo del canone individuato per le attività di cui all'allegato B.

**Violazioni, cause di esclusione e revoca della concessione**

1. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di reati contro la proprietà e l'ordine pubblico, nonché le sanzioni pecuniarie stabilite dalla leggi dello Stato e della Regione Autonoma della Sardegna, costituiscono violazioni del presente regolamento, cause di esclusione e revoca della concessione:

- a) sostare e svolgere la propria attività a torso nudo, in costume da mare o con abbigliamento non consono al contesto;
- b) preparare pasti o piccole refezioni;
- c) consumare cibi e bevande in quantità superiori a piccole refezioni;
- d) tenere in vista dei visitatori cibi, bevande e alcolici se non rigorosamente inerenti la propria attività espositiva;
- e) installare generatori autonomi di energia elettrica diversi da accumulatori o batterie;
- f) assenza ingiustificata per più di tre giorni consecutivi;
- g) offesa al decoro del contesto sociale e urbano;

- h) vendita di prodotti contraffatti;
  - i) vendita di prodotti di provenienza illecita;
  - j) grave turbamento della serenità e dell'ordine tra gli espositori e tra i visitatori.
2. Le violazioni elencate al comma precedente possono essere accertate e contestate dalla Polizia locale, dai corpi di polizia, pubblica sicurezza e agenti accertatori dello Stato.
  3. Le violazioni elencate al comma 1 del presente articolo, lett. a)-f) costituiscono cause di esclusione per i tre giorni successivi alla data della contestazione. La concessione è revocata per l'intera stagione alla terza tra le violazioni ricomprese alle lett. a)-f) del comma 1.
  4. La concessione è immediatamente revocata per l'intera stagione a seguito di una tra le violazioni ricomprese alle lett. g)-j) del comma 1. L'accertamento di una di tali violazioni comporta l'ulteriore segnalazione dell'espositore all'autorità giudiziaria. Il Comune di Villasimius potrà procedere con pretesa risarcitoria per danno d'immagine.
  5. In caso di revoca della concessione per uno dei motivi specificati ai commi precedenti, nella stagione successiva all'espositore non sarà attribuito il punteggio per anzianità di esercizio nella manifestazione.
  6. In caso di revoca della concessione l'importo corrisposto per l'occupazione del suolo non sarà rimborsato.